

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI
RAPPRESENTANTI COMMERCIO (ENASARCO)

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

*Capitolo I***FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI ANCHE DOPO LA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO****1. TRASFORMAZIONE DELL'ENASARCO IN PERSONA GIURIDICA DI
DIRITTO PRIVATO, NELLA FORMA DELLA FONDAZIONE.**

Come noto, il 27-11-1996 - dopo un indispensabile e lungo lavoro istruttorio e di approfondimento - il Consiglio di Amministrazione deliberava, in attuazione di quanto previsto dal D.L.vo 30-6-1994, n. 509, la privatizzazione dell'ENASARCO, nella forma della Fondazione. Contestualmente, veniva approvato lo Statuto ed il Regolamento delle attività istituzionali.

Il verbale notarile della decisione veniva inviato, per la prevista approvazione degli atti normativi adottati, ai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro.

Il 29-4-1997, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di alcuni rilievi mossi dai Ministeri vigilanti, adottava altra delibera, apportando modifiche ai testi dello Statuto e del Regolamento delle attività istituzionali.

I citati Ministeri, con decreto del 16-6-1997, approvavano detti atti normativi, a condizione che vi fossero apportate una integrazione e due modifiche, recepite poi dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.69/97 del 10-7-1997.

Si è concluso, così, il processo di trasformazione dell'ENASARCO da Ente di diritto pubblico a Fondazione.

Le considerazioni di maggiore peso che hanno fatto propendere la scelta sullo schema giuridico della fondazione si possono sintetizzare come segue:

- il vincolo di destinazione esistente su tutti i beni dell'Ente in favore della previdenza sia degli attuali che dei futuri iscritti;
- il vincolo di contribuzione nei confronti sia dei soggetti preponenti che degli agenti e rappresentanti, questi ultimi unici fruitori delle prestazioni;
- il figurare, tra le entrate dell'Ente, del rendimento di un patrimonio già consolidato;
- la maggiore rispondenza della figura della fondazione con i profili strutturali, gli assetti organizzativi e le esigenze funzionali dell'Ente il quale, per precetto legislativo, dovrà conservare una sostanziale continuità con la sua vita passata.

2. ORGANI COLLEGIALI

Nel corso del 1997 sono stati nominati i nuovi organi.

- Consiglio di Amministrazione.

Con delibera del Presidente n.612 del 19/9/1997 sono state convalidate le nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale risulta così costituito:

- componenti in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio:

rag. Michele Alberti

dr. Enrico Guida

sig. Carlo Massaro

avv. Carlo Natale

dr. Claudio Maria Polidori

gr. uff. Lorenzo Righetti

dr. Aurelio Saccà

sig. Giuseppe Stefanini

- componenti in rappresentanza dei preponenti:

dr. Paolo Bartoli

rag. Bruno Galli

ing. Alfredo Gherardi

dr. Antonio Torella

- componente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale:

dr. Giuseppe Pisicchio

L'organo di Amministrazione come sopra costituito, per effetto dell'art.4, comma 2, dello Statuto della Fondazione, dura in carica quattro anni.

Il Consiglio di Amministrazione, il 30/9/1997, ha eletto il Rag. Michele Alberti Presidente della Fondazione; con delibera n.92 del 30/9/1997 ha nominato il Dr. Paolo Bartoli e il Dr. Antonio Torella Vice Presidenti della Fondazione.

- Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n.94 del 30/9/1997, ha nominato i nuovi componenti del Comitato Esecutivo che, pertanto, risulta così costituito:

rag. Michele Alberti

dr. Paolo Bartoli

dr. Antonio Torella

rag. Bruno Galli

avv. Carlo Natale

on. avv. Giuseppe Pisicchio

avv. Claudio Maria Polidori

gr.uff. Lorenzo Righetti

Presidente

Vice Presidente

Vice Presidente

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

- Collegio dei Sindaci.

Con delibera del Presidente n.613 del 19/9/1997 sono state convalidate le nomine del nuovo collegio dei Sindaci, il quale risulta così costituito:

- componenti in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
dr. Sergio Castagno - sindaco effettivo con funzioni di Presidente
d.ssa Franca Smisi - sindaco supplente
- componenti in rappresentanza del Ministero del Tesoro:
dr. Vincenzo D'Antuono - sindaco effettivo
d.ssa Patrizia Padroni - sindaco supplente
- componenti in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio:
sig. Sergio Mercuri - sindaco effettivo
sig. Piero Melandri - sindaco supplente
dr. Massimo Nozzi - sindaco effettivo
dr. Vincenzo Ceccarel - sindaco supplente
- componenti in rappresentanza dei preponenti:
avv. Giuseppe Russo Corvace - sindaco effettivo
dr. Giampiero Bondanini - sindaco supplente

L'organo di controllo come sopra costituito, per effetto dell'art. 4, comma 2, dello Statuto della Fondazione, dura in carica quattro anni.

Sono stati, altresì, nominati i componenti dei Comitati e Commissioni che seguono.

- Comitato patrimoniale (Art. 11 Regolamento amministrazione patrimonio)

Presidente: V. Pres. Bartoli

Componenti: Cons. Galli

Cons. Gherardi

Cons. Massaro

Cons. Pisicchio

Cons. Stefanini

- Commissione organizzazione e risorse umane

Presidente: V. Pres. Torella

Componenti: Cons. Gherardi

Cons. Massaro

Cons. Natale

Cons. Pisicchio

Cons. Saccà

- Commissione bilancio e gestione finanziaria

Presidente: Pres. Alberti

Componenti: V. Pres. Torella

Cons. Guida

Cons. Righetti

Cons. Sacca

Cons. Stefanini

- Comitato istruttorio ricorsi (Art. 35 Regolamento attività istituzionali)

Presidente: Pres. Alberti

Componenti: Cons. Gherardi

Cons. Massaro

Cons. Natale

Cons. Stefanini

- Commissione attuazione della privatizzazione (Art. 11, comma 3, lett. 1, Statuto)

Presidente: Cons. Righetti

Componenti: V. Pres. Bartoli

Cons. Guida

Cons. Pisicchio

Cons. Polidori

- Commissione gare (art. 57 d.p.r. n. 696/1979)

Presidente: Cons. Galli

Supplente: Cons. Sacca

Componenti: Dott. Cacciante Giancarlo - dirigente

Geom. Saccol Carlo - VIII^a qualifica professionale

Supplenti: Geom. Valeri Luigi - VIII^a qualifica professionale

Segretario: Rag. Sai Piero - dirigente

Supplente: Dott. Travaglini - capo ufficio

-Commissione individuazione ditte (art. 56 d.p.r. n. 696/1979)

Presidente: Cons. Righetti

Supplente: Cons. Guida

Componenti: Dott. Bravi Carlo - VII^a qualifica funzionale

Arch. Francot Carmelo - X^a qualifica professionale

Dott. Sorrentino Mario - dirigente

Dott. Spadola Franco - dirigente

Supplenti: Rag. Di Cerbo Enrico - VIII^a qualifica funzionale

Arch. Gervasio Giuseppe A:- VIII^a qualifica professionale

Ing. Sperduti Carlo - VII^a qualifica funzionale

Geom. Woskrebicki Giovanni - VIII^a qualifica funzionale

Segretario: Sig. Di Fiore Marco - VII^a qualifica funzionale

Supplente: Sig.ra Altobelli Maria Vittoria - VII^a qualifica funzionale

3. VARIAZIONI DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 21 gennaio 1997, pubblicato sulla G.U. n.17 del 22 gennaio 1997, il tasso ufficiale di sconto è stato variato dal 7,50% al 6,75%, a decorrere dal 22 gennaio 1997.

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 27 giugno 1997, pubblicato sulla G.U. n.150 del 30 giugno 1997, il tasso ufficiale di sconto è stato variato dal 6,75% al 6,25%, a decorrere dal 30 giugno 1997.

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 23 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. n.299 del 24 dicembre 1997, il tasso ufficiale di sconto è stato variato dal 6,25% al 5,50%, a decorrere dal 24 dicembre 1997.

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 21 aprile 1998, pubblicato sulla G.U. n.93 del 22 aprile 1998, il tasso ufficiale di sconto è stato variato dal 5,50% al 5,00%, a decorrere dal 22 aprile 1998.

4. LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 - MODIFICA AL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 - comma 185 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e pubblicata nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale - del 28

dicembre 1996, n. 303, il saggio degli interessi legali è rideterminato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno.

Il nuovo tasso legale, in vigore dal 1° gennaio 1997, ha così modificato il precedente fissato nella misura del 10 per cento.

Al riguardo si rammenta che, per effetto dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il saggio degli interessi legali era stato elevato dal 5 al 10 per cento con decorrenza dal 16 dicembre 1990.

La citata Legge n.662 prevede che la misura del saggio degli interessi legali può essere modificata, annualmente, con decreto del Ministero del Tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.

Nel caso in cui entro la predetta data non sia determinata una nuova misura del saggio, resta invariato per l'anno successivo il saggio precedente.

Le nuove disposizioni concernenti la modifica del saggio legale sostituiscono quella prevista al primo comma dell'art. 1284 del codice civile.

5. TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE ALLE RATEIZZAZIONI DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha più volte variato il tasso dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nella misura e con le decorrenze seguenti:

- 16,00%, dal 22/1/1997	- 15,00% dal 23/8/1997
- 15,75%, dal 3/3/1997	- 14,875% dal 23/2/1998
- 15,625%, dal 27/3/1997	- 14,375% dal 27/2/1998
- 15,50%, dall' 1/4/1997	- 14,25% dall'11/3/1998

6. CONDONO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.303, del 28 dicembre 1996, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1996, n.662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

Tale provvedimento - in vigore dal 1° gennaio 1997 - prevede, tra l'altro, all'art.1 (commi da 226 a 233) disposizioni per la regolamentazione agevolata contributiva.

Tali disposizioni agevolative si richiamano, con alcune innovazioni, alle medesime norme già contenute nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n.538, decaduto per mancata conversione in legge entro i termini costituzionali.

In materia di condono previdenziale è da segnalare, altresì, il decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n.140, che detta nuove disposizioni per la regolarizzazione, in forma agevolata, dei debiti non prescritti per contributi previdenziali ed assistenziali omessi o pagati in ritardo rispetto alle naturali scadenze.

7. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1997, N. 364, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 DICEMBRE 1997, N. 434 - INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 295 del 19/12/1997 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 1997, n.434, di conversione del Decreto-Legge 27 ottobre 1997, n.364, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria".

Disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 sono state emanate con le Ordinanze del Ministro dell'Interno n.2668 del 28.9.1997, n.2694 del 13.10.1997, n.2706 del 31.10.1997, n.2717 del 20.11.1997, n.2719 del 28.11.1997.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 4.12.1997, ha deliberato di applicare alle case mandanti ed agli agenti e rappresentanti di commercio danneggiati dalla crisi sismica le agevolazioni connesse al versamento dei contributi previste dalle Ordinanze n. 2668/1997 e n.2694/97 (pubblicate, rispettivamente, nelle G.U. n.228 del 30.9.1997 e n.241 del 15.10.1997).

**8. LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
NUOVO REGIME SANZIONATORIO DELLE OMISSIONI E DELLE EVASIONI CONTRIBUTIVE**

Nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale - del 28 dicembre 1996, n. 303, è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

Detto provvedimento di legge, all'art.1 - commi da 217 a 225 - ha riconfermato, con alcune modificazioni, la nuova disciplina delle somme aggiuntive in caso di ritardato o omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, già introdotta dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, decaduto per mancata conversione nei termini.

Restano, comunque, validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 538/1996 (comma 233).

Il nuovo regime sanzionatorio, in vigore dall' 1 gennaio 1997, sostituisce quello previsto dalla Legge 29-2-1988, n. 48, per esplicita abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'art. 4.

Un'importante innovazione è costituita dal fatto che, nella sua misura massima, la nuova somma aggiuntiva, determinata in ragione d'anno, non può superare il 100 per cento dell'ammontare dei contributi omessi o tardivamente versati, a differenza di quanto stabiliva la Legge n. 48/1988, che prevedeva il raggiungimento del 200 per cento.

La normativa in esame ribadisce al comma 217, lettere a) e b), quanto già definito dalla Legge n. 48/1988 e cioè misure sanzionatorie differenziate, in dipendenza di ipotesi diverse di inadempienza, distinguendo così fra il mancato versamento contributivo conseguente ad omissione e quello conseguente ad evasione.

Infatti, mentre alla lettera a) dell'art. 1, - comma 17 - è contemplato il "caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie", la lettera b) prevede, invece, il "caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero".

Si devono ricomprendere nella lettera a) tutti i casi in cui l'Ente sia in possesso - purché pervenute alle dovute scadenze periodiche - delle distinte di versamento o di altri simili documenti da cui si rilevino il periodo e l'ammontare dei contributi, nonché i nominativi degli agenti beneficiari; documenti ai quali, successivamente, abbia fatto seguito o meno il versamento in tutto o in parte del contributo.

La somma aggiuntiva, in ragione d'anno, risulterà pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni, con la Legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti, a differenza della precedente normativa che prevedeva una maggiorazione di cinque punti.

Quanto previsto, invece, alla lettera b), verrà applicato in tutti gli altri casi (distinte insolite inviate dopo il termine di scadenza dell'adempimento contributivo; evasioni riscontrate a seguito di visita ispettiva; mancato pagamento o pagamento parziale dei minimi). Al riguardo, è dovuta la somma aggiuntiva e una sanzione "una tantum" da graduare secondo i criteri che verranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con Ministro del tesoro, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi, in relazione alla entità della evasione e al comportamento complessivo del contribuente.

Pertanto, nel caso l'ispettore accerti l'invio all'Ente delle distinte di versamento o di altri documenti come sopra specificati, per l'applicazione delle penali di cui trattasi, si dovrà verificare il termine di inoltro dei predetti documenti.

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste, da parte dell'Ente e comunque entro 6 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la sanzione "una tantum" è dovuta nella misura del 30 per cento, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

Al riguardo, si precisa, che la gradualità della predetta sanzione, fissata con il D.M. 23 dicembre 1996, pubblicato sulla G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1997, si richiama alle norme contenute nell'art. 1 del D.L. n. 538/1996, decaduto per mancata conversione e pertanto, allo stato attuale, la stessa risulta non applicabile in considerazione delle modifiche normative apportate dalla Legge n. 662.

Il comma 218 dell'art. 1 della Legge stessa prevede la somma aggiuntiva in ragione d'anno pari al tasso di differimento e di dilazione "nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori". Tale norma è applicabile per l'ENASARCO, ad esempio, quando sia sorta contestazione giudiziale sulla natura del rapporto o siano state riscontrate, anche in sede di ricorso amministrativo, oggettive ragioni di incertezza.

Anche in questo caso la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi non versati entro la scadenza di legge.

Una deroga alla normativa di carattere generale è prevista ai commi 220 e 224 dell'art. 1 della Legge n. 662, i quali stabiliscono che la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali nei casi di:

1-procedure concorsuali pendenti, sempreché sussista il pagamento integrale dei contributi e spese;

2 -mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze interpretative di particolare rilevanza, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, o a fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;

3 - imprese che hanno in corso crisi aziendali, anche relative a ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Per il caso previsto al punto 1, i criteri di riduzione della somma aggiuntiva saranno fissati dagli Enti impositori; mentre per i casi previsti ai punti 2 e 3, la riduzione è accordata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli Enti impositori.

In quest'ultima evenienza, tuttavia, i soggetti che abbiano presentato domanda di riduzione delle penalità possono regolarizzare, in attesa del relativo provvedimento ministeriale, la posizione debitoria mediante corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura dell'interesse di legge.

Qualora, nel termine successivo di sei mesi dalla data di presentazione della istanza, non intervenga il provvedimento ministeriale autorizzativo, l'Ente provvederà all'addebito delle somme aggiuntive nella misura ordinaria.

Il comma 222 dell'art. 1 della Legge n. 662 stabilisce, inoltre, che il pagamento di quanto previsto dalla presente normativa estingue le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'art. 35 della Legge 24/11/1981, n. 689.

In deroga alla normativa sovraesposta, per le regolarizzazioni contributive effettuate in ritardo entro il 16-3-1988 e relative a tutto il terzo trimestre 1987, trova applicazione la penale al tasso annuo del 13 per cento entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi versati, prevista al comma 6 dell'art. 4 della Legge n. 48/1988, non abrogato.

Si conferma, altresì, la deroga di cui alla Legge n. 166/1991 per i contributi pagati in ritardo entro il 2-4-1991 e relativi a tutto il secondo trimestre 1990, che prevede l'applicazione della sanzione civile ridotta al tasso annuo dell'8 per cento, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi a condizione che la stessa sia pagata entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente.

Giova precisare che a coloro che abbiano già provveduto, entro il 31 dicembre 1996, al pagamento delle somme aggiuntive sulla base delle precedenti disposizioni, non può essere applicata la nuova normativa, trattandosi di partite debitorie già definite.

-Determinazione dei criteri per l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio e della sanzione" una tantum".

La nuova normativa, in vigore dal 1° gennaio 1997, deve essere applicata alle omissioni ed evasioni contributive relative al quarto trimestre 1996 e successive. Per le evasioni ed omissioni afferenti ai periodi precedenti al quarto trimestre 1996 continua a trovare applicazione la vecchia normativa posta in essere dalla Legge 29/2/1988, n. 48, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 30/12/1987, n. 536.

Quanto sopra per il fatto che il nuovo regime sanzionatorio ha sostituito il precedente, abrogando espressamente (art. 1, comma 225) la normativa di cui all'art. 4 - commi da 1 a 5 - della predetta Legge n. 48/1988, e, di conseguenza, la sua attuazione non può essere retroattiva.

Pertanto, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, con decreto del 18 marzo 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 19 marzo 1997, ha fissato i criteri di applicazione della sanzione "una tantum" in caso di evasione contributiva.

Le misure percentuali stabilite, riferite a quanto dovuto a titolo di contributi, risultano le seguenti:

-evasione totale (cioè dell'intera somma dovuta a titolo di contributi):

- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 100 per cento;

- regolarizzazione a seguito di denuncia spontanea della situazione debitoria effettuata oltre i sei mesi dal termine fissato per il versamento: 75 per cento;

-evasione parziale superiore alla metà dei contributi dovuti:

- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 88 per cento;

- regolarizzazioni a seguito di denuncia spontanea della situazione debitoria effettuata oltre i sei mesi dal termine fissato per il versamento: 62 per cento;

-evasione parziale pari o inferiore alla metà dei contributi dovuti:

- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 75 per cento;

- regolarizzazione a seguito di denuncia spontanea della situazione debitoria effettuata oltre i sei mesi dal termine fissato per il versamento: 50 per cento.

-Modifica al criterio di applicazione della sanzione "una tantum" del nuovo regime sanzionatorio.

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 30 dicembre 1997, n. 302, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante " Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

Il provvedimento di legge in esame, in vigore dall'1 gennaio 1998, ha modificato (art. 59 - comma 22) l'art. 1 - comma 217, lettera b) del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1 - commi da 217 a 225).

In particolare, viene abolita, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 1997, l'applicazione della sanzione "una tantum" (in precedenza pari al 30 per cento dei contributi evasi), nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte dei soggetti impositori e, comunque, entro sei mesi

dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, sempreché la regolarizzazione avvenga nei trenta giorni successivi alla denuncia stessa.

Si precisa, al riguardo, che il mancato rispetto dei predetti termini comporta, di nuovo, l'applicazione della sanzione " una tantum " con le gradualità stabilite dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, con decreto del 18 marzo 1997.

9. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEFINITIVA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1996 ED EFFETTO DAL 1 GENNAIO 1997; ART. 1 - DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20 NOVEMBRE 1997 IN G.U. N. 280 DEL 1° DICEMBRE 1997

L'art. 14 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che, con effetto dal 1995, il termine stabilito ai fini della perequazione automatica delle pensioni dall'art. 11 - comma 1 - del D.L. 30-12-1992, n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni (adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno), viene differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

L'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 1996, ha determinato in via provvisoria la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1997 in misura pari a + 3,8 dal 1° gennaio 1997 salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

L'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 novembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1° dicembre 1997, ha accertata in via definitiva - nella misura pari al 3,9% dal 1° gennaio 1997 - la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1995 con decorrenza dal 1 gennaio 1996, determinando, con detto articolo, il conguaglio pari a + 0,1% derivante dallo scostamento tra il valore della percentuale di variazione accertata dall'ISTAT (+3,9) e la percentuale di variazione (+3,8) già programmata con il citato decreto del 20 novembre 1996.

Dal confronto fra il valore della percentuale di variazione come determinata con il decreto interministeriale del 20 novembre 1996 ed il valore della percentuale effettivamente accertata con il decreto interministeriale del 20 novembre 1997, è derivato il sottoindicato scostamento:

Valore della percentuale di variazione determinata in via programmatica per l'anno 1996 ed effetto dal 1° gennaio 1997	Valore della percentuale di variazione effettivamente determinata per l'anno 1996 ed effetto dal 1° gennaio 1997	Conguaglio derivante dagli scostamenti tra i valori delle percentuali
1° gennaio 1997 +3,8%	1° gennaio 1997 + 3,9%	+0,1%

Pertanto, detta percentuale di variazione da applicare alle pensioni erogate dall'Enasarco aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1997, si calcola, a far data dal 1° gennaio 1997, ai sensi dell'art. 24 commi 4 e 5 della Legge 28-2-1986, n. 41, per intero sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'I.N.P.S. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo, detta percentuale è ridotta al 90 per cento. per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo, la percentuale è ridotta al 75 per cento.

Riepilogando, alla luce del nuovo valore di percentuale di variazione, il calcolo definitivo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1996 risulta essere, dal 1° gennaio 1997, il seguente:

TABELLE PER IL CALCOLO DEGLI AUMENTI PER PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI ENASARCO PER L'ANNO 1995 ED EFFETTO DAL 1° GENNAIO 1997:

TABELLA A

Periodo	Minimo INPS all'1/1/1994	Fasce importo di pensione	Aumento
Anno 1996	L. 660.300	a) sino a L. 1.320.600 b) da L. 1.320.601 a L. 1.980.900 c) da L. 1.980.901 in poi	3,9% 3,51% 2,925%

Per cui, partendo dal minimo ENASARCO al 1° gennaio 1996 pari a L. 390.250, il minimo di pensione dal 1° gennaio 1997 è il seguente:

TABELLA B

$L. 390.250 + 3,9\% = 390.250 + 15.219 = L. 405.470$ (arrotondato)
--

Il minimo di pensione I.N.P.S. al 1° gennaio 1996 pari a L. 660.300 è quindi passato, dal 1° gennaio 1997, a L. 686.050 (arrotondate).

Il conguaglio derivante dallo scostamento tra il valore della percentuale di variazione determinata in via previsionale ed il valore della percentuale di variazione effettivamente accertata, sarà calcolata in occasione della liquidazione dei ratei di pensione di uno dei prossimi bimestri dell'anno 1998.

Alle pensioni congelate, ai sensi dell'art. 6 - comma 7 - della Legge 638/1983, l'aumento si applica sull'importo della pensione da calcolo, rideterminata a norma del comma 6, dell'art. 6 della legge medesima. Ovviamente, se in conseguenza di detta perequazione l'importo della pensione da calcolo risultasse, alle singole scadenze, inferiore a quello del trattamento "congelato", dovrà essere garantito l'importo "congelato".

10. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1997 ED EFFETTO DAL 1° GENNAIO 1998; ART. 2 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20 NOVEMBRE 1997, IN G.U. N. 280 DEL 1° DICEMBRE 1997.

L'art. 14 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che, con effetto dal 1995, il termine stabilito ai fini della perequazione automatica delle pensioni dall'art. 11 - comma 1 - del D.L. 30-12-1992, n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni (adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno), è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

L'art. 2 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1997 in misura pari a + 1,7% dal 1° gennaio 1998, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Pertanto, detta percentuale di variazione da applicare alle pensioni erogate dall'Enasarco aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998, si calcola, a far data dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 24 commi 4 e 5 della Legge 28-2-1986, n. 41, per intero sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S.. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo, detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo, la percentuale è ridotta al 75 per cento.

TABELLE PER IL CALCOLO DEGLI AUMENTI PER PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI ENASARCO PER L'ANNO 1997 ED EFFETTO DAL 1° GENNAIO 1998:

TABELLA A

Periodo	Minimo INPS all'1/11/1996	Fasce importo di pensione	Aumento
Anno 1997	L. 686.050	a) sino a L. 1.372.100 b) da L. 1.372.101 a L. 2.058.150 c) da L. 2.058.151 in poi	1,7% 1,53% 1,275%

Per cui, partendo dal minimo ENASARCO al 1° gennaio 1997 pari a L. 405.470, il minimo di pensione ENASARCO dal 1 gennaio 1998 è il seguente:

TABELLA B

$L. 405.470 + 1,7\% = 405.470 + 6.892 = L. 412.360$ (arrotondato), minimo dall'1-1-1998

Il minimo di pensione I.N.P.S. al 1° gennaio 1997 pari a L. 686.050 è quindi passato, dal 1° gennaio 1998, a L. 697.700 (arrotondate).

Alle pensioni congelate, ai sensi dell'art. 6 - comma 7 - della Legge 638/1983, l'aumento si applica sull'importo della pensione di calcolo, rideterminata a norma del comma 6, dell'art. 6 della legge medesima. Ovviamente, se in conseguenza di detta perequazione l'importo della pensione da calcolo risultasse, alle singole scadenze, inferiore a quello del trattamento "congelato", dovrà essere garantito l'importo congelato.

11. REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE PER L'ANNO 1997; ART. 2 - COMMA 14 - DELLA LEGGE 8-8-1995, N. 335. RIDETERMINAZIONE DEI LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI AVENTI DECORRENZA DAL 1.1.1996.

La normativa concernente l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo di pensione in dipendenza del reddito è stata introdotta, a far data dal 1 ottobre 1983, dall'articolo 6 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, con la Legge 11 novembre 1983, n. 638.

L'art. 2 - comma 14 - della Legge 8-8-1995, n. 335, ha così disposto ai fini dell'integrazione al trattamento minimo di pensione: "All'articolo 6 - comma 1 - lettera b), del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni della Legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 4 - comma 1 - del D.L. 30-12-1992, n. 503, le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte»".

Pertanto, a norma dell'articolo 6 della Legge 638/1983, come modificato dall'art. 4 del D.L. 30-12-1992, n. 503, dall'art. 11 - comma 38 - della Legge 24-12-1993, n. 537, e dall'art. 2 - comma 14 - della Legge 8-8-1995, n. 335, con effetto dall'anno 1995, l'integrazione al trattamento minimo di pensione non spetta ai soggetti che posseggano:

- a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'I.N.P.S., calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a) ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

ANNO 1996

Per l'anno 1996 e quindi per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1996, l'integrazione al trattamento minimo, non spetta:

1- pensionati non coniugati ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati

-se il pensionando ha redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'I.N.P.S., calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio e cioè:

Anno 1996 = L. 17.167.800 = limite di reddito personale dato da $L. 660.300 \times 13 \times 2$;

2- pensionati coniugati e non legalmente ed effettivamente separati

a) se il pensionato ha redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio e cioè:

Anno 1996 = L. 17.167.800 = limite di reddito personale dato da $L. 660.300 \times 13 \times 2$;

b) se il pensionato ha redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), oppure redditi cumulati con quelli del coniuge assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo e cioè:

Anno 1996 = L. 34.335.600 = limite di reddito personale dato da $L. 660.300 \times 13 \times 4$

ANNO 1997

Per l'anno 1997 e quindi per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1997, l'integrazione al trattamento minimo, non spetta:

1- pensionati non coniugati ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati

-se il pensionando ha redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'I.N.P.S., calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio e cioè:

Anno 1997 = L. 17.820.400 = limite di reddito personale dato da $L. 685.400 \times 13 \times 2$;

2- pensionati coniugati e non legalmente ed effettivamente separati

a) se il pensionato ha redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio e cioè:

Anno 1997 = L. 17.820.400 = limite di reddito personale dato da $L. 685.400 \times 13 \times 2$;

b) se il pensionato ha redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), oppure redditi cumulati con quelli del coniuge assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo e cioè:

Anno 1997 = L. 35.640.800 = limite di reddito cumulato dato da $L. 685.400 \times 13 \times 4$

LIMITE DI REDDITO CONIUGALE CHE ESCLUDE L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO**A) - PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994**

ANNO 1994: oltre L. 39.152.750
(limite di reddito cumulato dato da $L. 602.350 \times 13 \times 5$)
ANNO 1995: oltre L. 40.719.250
(limite di reddito cumulato dato da $L. 626.450 \times 13 \times 5$)
ANNO 1996: oltre L. 42.838.250
(limite di reddito cumulato dato da $L. 659.050 \times 13 \times 5$)
ANNO 1997: oltre L. 44.551.000.
(limite di reddito cumulato dato da $L. 685.400 \times 13 \times 5$)

B) - PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994

ANNO 1995: oltre L. 32.575.400
(limite di reddito cumulato dato da $L. 626.450 \times 13 \times 4$)
ANNO 1996: oltre L. 34.270.600
(limite di reddito cumulato dato da $L. 659.050 \times 13 \times 4$)
ANNO 1997: oltre L. 35.640.800
(limite di reddito cumulato dato da $L. 685.400 \times 13 \times 4$)